

7.5.3
Mora24 OTT 2006
PRG N 3868**Ministero della Giustizia**Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852410 - fax 0668897350
Ufficio IIIP. usi da
uff. leg.Prot. DAG 110777
Pos. 2/0/Q

Roma li 24/10/2006.

**Al Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Ingegneri
SEDE****OGGETTO: parere sulla possibilità di doppia iscrizione alle sezioni A e B dell'Albo professionale.**

A parere di questa Direzione Generale la risposta al quesito di cui in oggetto deve essere negativa, salva ogni diversa valutazione delle competenti autorità giudiziarie eventualmente investite.

Il D.P.R. n. 328 del 2001 non detta specifiche disposizioni, ma l'art. 3, comma 5, chiarisce che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Dalla descritta norma sembra potersi desumere che, anche se in possesso dei relativi requisiti, il professionista iscritto ad una sezione dell'Albo non può esserlo anche ad altra sezione. Diversamente, la citata disposizione non avrebbe, infatti, senso, essendo sufficiente iscriversi per ottenere un ampliamento dell'oggetto delle proprie attività professionali.

Altro elemento a favore della stessa soluzione è costituito, come sottolineato dal medesimo Consiglio, dal fatto che, con la doppia iscrizione, si consentirebbe una duplice legittimazione elettorale attiva e passiva, che non è prevista dal D.P.R. n. 169 del 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
Alfonso Papa

h